

Dott. Massimo GHIRLANDA

NOTAIO

Via Lamarmora n. 21 - 13900 Biella (BI)

Tel. 015.8556711 - Fax 015.8556705

e-mail: info@studioghirlanda.it

Esente da imposte di bollo e registro ai sensi
dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs. 105/2018.

N. 168.999 di Repertorio N. 33.232 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell' **"ASSOCIAZIONE EMANUELE LOMONACO FAR PENSARE - ONLUS"**,
con sede in Biella (BI).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 15 (quindici) del mese
di ottobre, in Biella, Via Lamarmora, n. 21, nel mio Studio,
alle ore 8:15.

Io sottoscritto, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella
e Ivrea, provvedo alla redazione nei termini che seguono del
verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati della
"ASSOCIAZIONE EMANUELE LOMONACO FAR PENSARE - ONLUS", come
infra generalizzata, convocata in Biella (BI), Via
Lamarmora, n. 21, nel mio Studio, per le ore 17:30 del 14
ottobre 2020, in seconda convocazione, così descrivendo gli
eventi cui ho assistito.

"Alle ore diciassette e trenta minuti del 14 (quattordici)
ottobre 2020 (duemilaventi) si riunisce in Biella (BI), Via
Lamarmora, n. 21, in un locale del mio Studio, l'Assemblea
Straordinaria degli Associati della **"ASSOCIAZIONE EMANUELE
LOMONACO FAR PENSARE - ONLUS"**, con sede in Biella (BI), Via
Rivetti, n. 15 (Codice Fiscale: 90054010021) - (d'ora
innanzi, l'**Associazione**), riunitasi, previa regolare
convocazione, in questo luogo a quest'ora di oggi, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

**"Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto
associativo vigente al fine di adeguarlo alla nuova
normativa in tema di enti del Terzo Settore e consentire la
trasmigrazione della Odv - Onlus nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore."**

Assume la presidenza della seduta, a norma dell'art. 12 del
vigente statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo e
legale rappresentante dell'Associazione, signor **Francesco
LEONE**, nato a Verbania (NO) il giorno 23 gennaio 1968 e
residente a Candiolo (TO), in Via Giacomo Leopardi, n. 32,
codice fiscale: LNE FNC 68A23 L746D, cittadino italiano, il
quale incarica me Notaio della redazione del verbale in
forma di atto pubblico.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue:

Il Presidente dell'Assemblea accerta e mi chiede di far
constare da verbale che:

- l'Associazione risulta iscritta nella Banca Dati Onlus a
partire dal 21 gennaio 2008 con provvedimento n. 2008/3459 e
al Registro del Volontariato della Provincia di Biella -
Sezione Sanitaria con provvedimento n. 775 del 2 maggio

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 19/10/2020

al n° 4540

serie 1T

con €. Esente

2013;

- sono intervenuti in proprio cinque dei trenta associati aventi diritto a partecipare all'assemblea, i cui nominativi risultano dal "Foglio delle Presenze", come infra allegato;
- del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, sono presenti i signori Patrizia TEMPPIA VALENTA, Mario Alberto CLERICO, Linda GUERRETTA e Simone MAINARDI;
- lo statuto associativo non richiede per l'adozione delle delibere di modifica statutaria in seconda convocazione un numero qualificato di intervenuti; ma esige che la delibera sia adottata col voto favorevole della maggioranza dei presenti quale ne sia il numero;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi del vigente statuto.

Aperta la seduta, il Presidente ricorda agli intervenuti che il D.Lgs 117/2017 ha profondamente innovato la disciplina del c.d. Terzo Settore, all'interno del quale l'Associazione opera. La normativa che disciplina le Organizzazioni di Volontariato e le ONLUS, infatti, è stata profondamente incisa dalla riforma, la cui piena attuazione risulta, ad oggi, imminente. Al fine, dunque, di continuare a fruire del particolare regime previsto per gli enti che, come l'Associazione, hanno un'evidente vocazione di interesse sociale e volontaristico, si rende ora necessario procedere ad una parziale modifica ed integrazione del testo dello Statuto oggi in vigore, tese a recepire le importanti novità legislative. Il Presidente sottolinea come tali interventi siano funzionali e propedeutici alla trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine di cogliere i benefici che da tale iscrizione derivano. Per questo motivo, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, collaborando con i consulenti dell'Associazione stessa, ha proposto modifiche ed integrazioni dell'articolato statutario, proponendone a questa assemblea l'adozione, secondo le procedure oggi previste dal vigente Statuto.

A questo punto, il Presidente evidenzia le principali innovazioni del nuovo testo, sottolineando come taluni interventi sullo stesso siano esclusivamente volti ad una maggiore specificazione delle finalità e dei principi ispiratori dell'attività dell'Associazione, già improntata ai principi di trasparenza, democraticità, solidarietà, uguaglianza e non discriminazione. E' necessario che lo Statuto recepisca la disciplina dettata dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni e per le Organizzazioni di Volontariato, disciplinando analiticamente, tra l'altro, le specifiche competenze dell'Assemblea; i libri sociali obbligatori; la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e le modalità di espletamento dell'attività di

volontariato, nel rispetto dei precetti e dei limiti dettati dalla normativa in materia.

Nessuno degli astanti chiede la parola.

A questo punto, esaurito il dibattito, si passa a deliberare.

La votazione ha luogo per alzata di mano, chiedendosi ai presenti di manifestare i voti favorevoli, e quindi le astensioni e i voti contrari.

Ultimate le operazioni di votazione, il Presidente così ne proclama l'esito.

"L'Assemblea Straordinaria degli Associati della "ASSOCIAZIONE EMANUELE LOMONACO FAR PENSARE - ONLUS", con voto unanimemente favorevole dei partecipanti alla seduta; e così con cinque voti favorevoli, nessuna astensione e nessun voto contrario,

delibera:

1°) di approvare le modifiche dello statuto dell'Associazione proposte dal Presidente nel suo intervento, e di approvare conseguentemente un nuovo testo di statuto, quale risulta dal documento come infra allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale;

2°) di riconoscere che lo statuto così approvato recepisce la nuova normativa afferente gli Enti del Terzo Settore e, dunque, il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).".

Alle ore 18:15 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Allego al presente verbale:

- sotto la lettera "A", il "Foglio delle Presenze";
- sotto la lettera "B", il testo aggiornato dello statuto dell'Associazione."".

Io Notaio ho redatto a norma di legge il presente verbale, scritto sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi informatici su circa sei pagine di due fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore 8:45 di oggi.

In originale firmato:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

ALLEGATO N° 1 AL N° 33232 DI RACCOLTA
ATTI BWA DEL 14/9/20

PERSONE PRESENTI

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) Francesco Leone | LEONE FRANCESCO |
| 2) Patrizia Emilia Tolentini | TOLENTINI PATRIZIA EMILIA |
| 3) Mario Clerico | CLERICO MARIO |
| 4) Linda Gueretta | GUERETTA LINDA |
| 5) Marina Simone | SIMONE MARINA |

Piella, 15 ottobre 2020
Visto per l'inserzione:



[Handwritten signature]

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 33.232 DELLA RACCOLTA

STATUTO

dell' **"Organizzazione di Volontariato Emanuele Lomonaco Far Pensare - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**.

Esente da imposte di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs. 105/2018.

Art. 1

E' costituita l' **"Organizzazione di Volontariato Emanuele Lomonaco Far Pensare - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, abbreviabile in **"Emanuele Lomonaco Far Pensare - ODV - Onlus"**, più avanti chiamata, per brevità, **l'Associazione**.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dall'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ONLUS" verrà sostituito dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del terzo settore", i quali dovranno essere utilizzati, unitamente alla qualifica di ODV, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino al suddetto termine l'Associazione agirà in conformità al Decreto Legislativo 460 del 1997, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed alle relative norme di attuazione.

L'Associazione ha sede in Biella (BI), Via Rivetti, n. 15, ed è costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore, e delle norme in materia di Organizzazioni di Volontariato.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: solidarietà, trasparenza, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo; pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Tutti i membri di organi sociali, salvo quanto previsto in relazione agli organi di controllo e revisione legale dei conti, se nominati, devono essere soci.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, (ai sensi degli artt. 4, comma 1; 5, comma 1; 21, comma 1, 32 del D. Lgs. 117/2017) promuovendo lo sviluppo della solidarietà sociale e dei diritti di cittadinanza, costituzionalmente garantiti.

L'Associazione in particolare svolge attività volte alla tutela dei diritti civili, con particolare attenzione alle persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, riconducibili alle categorie di cui all'art. 5, comma 1, lettere b, c e w del D. Lgs. 117/2017.

Essa, nello specifico, persegue le seguenti finalità:

- promuovere solidarietà tra le persone ammalate, i loro familiari e i cittadini tutti;
- porre al centro la persona portatrice di diritti e di rispetto per la sua sofferenza;
- sostenere l'etica delle pratiche cliniche;
- pensare ai nuovi bisogni di cura nell'ambito della criticità delle malattie.

Le politiche socio-sanitarie di promozione della salute e del superamento della sofferenza sono fondate sulla centralità della persona, intesa come soggetto di diritti. Questa centralità si declina attraverso azioni orientate ai risultati, che devono, quindi, cercare di soddisfare le attese di quanti pongono domande di salute. Il luogo nel quale si sviluppa l'azione del prendersi cura della salute è la comunità reale di vita delle persone; il dinamismo della comunità tende ad esprimere nuovi bisogni di cura in sintonia con la crescente consapevolezza dei cittadini ai loro diritti. A queste nuove domande devono corrispondere azioni ed organizzazioni sanitarie innovative, orientate alla prevenzione delle malattie, alla tempestività degli interventi, alla presa in carico globale delle cronicità e all'inclusione di quanti rischiano processi di emarginazione ed esclusione sociale.

Art. 4

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

- organizzazione di eventi per valorizzare esperienze di comunità con approcci interdisciplinari, per sensibilizzare la popolazione sui temi dell'Associazione.
- pubblicazione di materiali riguardanti i temi dell'Associazione per favorire la comunicazione tra tutte le persone interessate e coinvolte.
- predisposizione di studi epidemiologici interdisciplinari per analizzare i fattori determinanti in tema di prevenzione, presa in carico dei cittadini con malattie oncologiche e psichiatriche.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in numero illimitato, le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 32 D. Lgs. 117/2017. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell'ultimo caso, la sua decisione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal

Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale, qualora prevista;
- dimissioni;
- espulsione motivata da parte del Consiglio Direttivo per le seguenti cause:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - danni morali e materiali arrecati all'Associazione
 - ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con uguale diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi, qualora previsti, non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

Art. 9

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, e analiticamente documentate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo (art. 17 D.Lgs. 117/2017).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11

L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, preferibilmente entro il 30 (trenta) aprile, e comunque non oltre il mese di luglio.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione – che non può indicare la stessa data della prima - nonché l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto, anche per e-mail, almeno sette giorni prima.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 12

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 13

L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Salvo quanto previsto al successivo art. 15, l'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

Art. 14

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata. In particolare è compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere con provvedimento irrevocabile sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Art. 15

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori

dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 sino a un massimo di 9 membri; il numero effettivo viene determinato in sede di assemblea elettiva; questi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.

In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall'ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.

Art. 18

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- m) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- n) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- o) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere

- secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e, in ogni caso, non meno di tre volte nel corso di ogni esercizio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente comma avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria;
- f) deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20

L'organo di controllo, qualora nominato ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 26

Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.

Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'Associazione

Art. 27

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13, 14, 87 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e lo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea per l'approvazione, unitamente alla relazione nonché al rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 28

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

NORME RESIDUALI

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Biella, 15 Ottobre 2020 - Visto per l'inserzione:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO
ED AGLI ALLEGATI.

BIELLA, 19 OTTOBRE 2020